

**Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative  
(art. 7- L.R. 13/2013)**

**Modalità e criteri per la concessione delle risorse**

**Articolo 1  
Finalità e risorse**

La Regione Lazio, coerentemente con gli orientamenti europei relativi al sostegno delle imprese creative ha istituito un fondo, denominato “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”, in particolare nel settore dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura e della musica.

Il Fondo è finanziato con le risorse disponibili sul capitolo C21911 “ARMO - Fondo della Creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative” iscritto nel macroaggregato “Trasferimenti correnti a imprese controllate”, per l’annualità 2017, secondo la disponibilità, a titolo di contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le spese per l’avvio dell’attività imprenditoriale, dei costi per l’investimento e delle spese per la gestione di imprese relative ai primi due anni di attività.

I contributi destinati all’avviso pubblico saranno assegnati sulla base di una graduatoria redatta a seguito della valutazione secondo quanto previsto dal successivo art. 6. Il contributo massimo concedibile non potrà comunque superare la somma di € 30.000,00, da considerarsi comprensivo delle ritenute fiscali di legge, se dovute.

**Articolo 2  
Soggetti ammissibili al finanziamento**

Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, L 187 e potenziali imprenditori che hanno o intendono aprire almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio. Inoltre l’impresa beneficiaria, alla data della prima richiesta di erogazione, dovrà dimostrare di avere un idoneo titolo comprovante la disponibilità di tale sede operativa situata nel territorio della Regione Lazio.

I soggetti ammissibili al finanziamento devono essere in una delle seguenti condizioni:

- a) imprese nei primi sei mesi di attività, iscritte al Registro Imprese ed in regola con il pagamento dei diritti camerali;
- b) imprese da costituire: l’aspirante imprenditore dovrà, qualora ottenesse il contributo, pena la decadenza, costituire l’impresa ad alto contenuto creativo e innovativo e procedere all’iscrizione al Registro delle Imprese in uno dei “settori di interesse” di seguito elencati entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta comunicazione di ammissibilità al contributo.

Il proponente/aspirante imprenditore dovrà essere o titolare dell’impresa individuale o familiare

oppure socio e componente degli organi di amministrazione della cooperativa, della società di persone o di capitali.

Il contributo sarà erogato esclusivamente in capo all'impresa e successivamente alla costituzione della stessa.

Le spese ammissibili, oggetto dell'investimento, devono essere riferite alla sede operativa localizzata nella Regione Lazio.

I soggetti ammissibili al finanziamento, pena esclusione dalla procedura di valutazione, devono rientrare in almeno uno dei seguenti settori di interesse:

- **Arti e Beni culturali** - Arte, Restauro, Artigianato artistico (di elevata qualità artistica, di continuità con le tradizioni locali o a servizio degli altri settori ammissibili), Tecnologie applicate ai beni culturali, Fotografia
- **Architettura e Design** - Architettura, Design, Disegno industriale (prototipazione e produzione in piccola scala di oggetti ingegneristici ed artigianali), Design della Moda
- **Spettacolo dal vivo e musica**
- **Audiovisivo**
- **Editoria**

Non sono ammessi i soggetti che, nell'anno in corso, siano risultati beneficiari di altri contributi da parte della Regione Lazio nell'ambito dei settori sopraelencati, in riferimento alle medesime tipologie di spesa.

### **Articolo 3 Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, indicate nel *business plan* relative a:

#### Gruppo A – Costi di investimento

A titolo esemplificativo:

1. Oneri di costituzione (per le imprese che si devono costituire)
2. Opere, macchinari, attrezzature (compreso hardware) e beni strumentali
3. Oneri, comunque denominati, per la fornitura di servizi qualificati, come, a titolo di esempio, l'iscrizione a portali web ed altre organizzazioni che prevedono supporto commerciale, tecnologico, legale, finanziario, etc. (incubatori, acceleratori, franchisor, etc.)
4. Infrastrutture di rete e collegamenti (comprensivo delle spese di software, hardware e sito web)
5. Fidejussioni assicurative

Sono ammissibili gli acquisti effettuati in via ordinaria o attraverso strumenti di locazione finanziaria (leasing); in questo secondo caso le spese sono ammissibili limitatamente alle rate del leasing quietanzate nel periodo utile al fine dell'ammissibilità delle spese.

Inoltre, sono considerate ammissibili, relativamente all'attività d'impresa, le seguenti spese:

## Gruppo B – Costi di funzionamento

A titolo esemplificativo:

1. Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali
2. Registrazione di brevetti e marchi nazionali ed internazionali
3. Spese di funzionamento aventi natura routinaria, esclusi i compensi dei soci ed amministratori, tasse, imposte e acquisti di merci o servizi rivendibili, salvo lo stretto necessario per la costituzione di un magazzino di avviamento
4. Promozione e pubblicità.

Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati.

I beni elencati nell'istanza non possono essere ceduti o alienati per un periodo di 2 (due) anni dalla data di erogazione del contributo, senza che ne venga data immediata comunicazione all'ente erogatore, che può opporre un motivato rifiuto.

Sarà inoltre necessario dichiarare eventuali altre agevolazioni ottenute da leggi comunitarie, statali, regionali, o di altri enti pubblici.

### **Art. 4 Aiuti «de minimis»**

Gli aiuti sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 “relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24/12/2013, serie L 352.

### **Articolo 5 Commissione di valutazione**

Le istanze saranno esaminate da una Commissione di valutazione. Essa sarà composta:

- dal Direttore della Direzione Regionale competente in materia di cultura, che svolge funzioni di Presidente, o da un suo supplente
- dal Direttore della Direzione Regionale competente in materia di Attività Produttive, o da un suo supplente
- da un membro designato dall'Ente gestore o da un suo supplente
- da 3 membri esterni, di cui 1 con funzioni di supplente, competenti in materia di programmi di creazione d'impresa, innovazione e finanza innovativa, di assistenza alle Micro, Piccole e Medie Imprese esperti del settore della cultura e della creatività con particolare riferimento ai settori di interesse ammissibili a finanziamento indicati nell'articolo 2, nominati, con Decreto del Presidente, su indicazione dell'Assessorato Cultura, Politiche Giovanili.

Un referente designato dall'Ente gestore, interno al Servizio di competenza, svolgerà funzioni di segretario.

La Commissione viene annualmente nominata, con Decreto del Presidente della Regione, entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'Avviso pubblico e svolge la propria attività a titolo gratuito.

La Commissione procederà alla valutazione delle istanze, attribuendo il relativo punteggio e proponendo l'ammontare del contributo, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto in

bilancio.

Con Determinazione dirigenziale da parte della Direzione Regionale competente in materia di cultura saranno approvati i risultati del lavoro della Commissione, compresi i punteggi ed i relativi contributi da essa assegnati.

La valutazione delle domande rientra nell'autonomia tecnica della Commissione e sarà effettuata dalla stessa sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio.

## **Articolo 6**

### **Criteri di valutazione e di preferenza dei progetti**

La graduatoria, definita dalla Commissione, dei beneficiari ammissibili al contributo sarà definita sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

#### Primo livello di valutazione:

- 1) Grado di innovatività dell'iniziativa, in termini di innovazione di prodotto/servizio, di processo, di gestione, nell'ambito delle attività culturali e creative (**massimo 30 punti**)
- 2) Qualità e fattibilità tecnica del progetto di impresa in termini di coerenza interna del progetto, adeguatezza dell'approccio al mercato (**massimo 20 punti**)
- 3) Sostenibilità e congruenza economico finanziaria del progetto (**massimo 15 punti**)
- 4) Qualità del gruppo di imprenditori proponenti e dei fornitori/partner qualificanti (conoscenza ed esperienza di settore, adeguato mix di competenze) (**massimo 10 punti**)
- 5) Accuratezza, qualità e chiarezza della presentazione del progetto (**massimo 5 punti**).

Saranno ammessi al secondo livello di valutazione le iniziative imprenditoriali che nel primo livello abbiano ottenuto un punteggio uguale o maggiore a **60 punti**.

#### Secondo livello di valutazione:

Verrà svolto con la Commissione di Valutazione un colloquio motivazionale, nel quale, tra l'altro, saranno valutati i titoli professionali posseduti dagli imprenditori o aspiranti imprenditori e sarà discussa l'idea progettuale presentata. La Commissione, a seguito di ciascun colloquio, attribuirà un punteggio **fino ad un massimo di 20 punti**.

Saranno considerate idonee ad ottenere il contributo, tutte le iniziative imprenditoriali che nel secondo livello di valutazione avranno ricevuto un punteggio uguale o maggiore a **10 punti**.

Alle proposte progettuali, risultate idonee al secondo livello di valutazione, presentate da soggetti disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati o privi di retribuzione, con età inferiore ai 35 anni o superiore a 50, non pensionati, verranno assegnati 3 punti per ciascuno dei soggetti elencati. In caso di progetti presentati da imprese già costituite, tale presenza deve essere rilevante nella compagine societaria e tali soggetti devono avere un profilo professionale credibile rispetto alle possibilità di inserimento lavorativo nella start-up (**3 punti per ogni soggetto fino ad un massimo di 9 punti**).

In caso di parità di punteggio sarà attivato un criterio di preferenza riferito ai potenziali imprenditori, rispetto alle imprese già esistenti.

In caso di punteggio equivalente tra i potenziali imprenditori, la priorità sarà attribuita in base all'età anagrafica, con preferenza per il più giovane di età.

In caso di parità di punteggio tra imprese già costituite, la priorità sarà attribuita all'impresa con data di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio più recente.

Successivamente, qualora vi fosse un'ulteriore situazione di parità, la priorità sarà attribuita secondo il numero di protocollo della domanda assegnato nella procedura on line.

### **Articolo 7** **Procedure di assegnazione e liquidazione del contributo**

I soggetti utilmente posti in graduatoria saranno finanziati secondo l'ordine della stessa fino a concorrenza di non meno del 10% per le nuove imprese con sede operativa in ognuna delle province del Lazio: Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, e di Roma Capitale. Ove le quote riservate a ciascun ambito territoriale non risultassero assegnabili, saranno attribuite pro-quota agli ambiti capienti.

La quota rimanente verrà distribuita seguendo l'ordine della graduatoria.

A seguito della definizione della graduatoria da parte della Commissione alle imprese assegnatarie verrà inviata apposita comunicazione di avvenuta ammissibilità al contributo.

Sia i potenziali imprenditori, sia le imprese già costituite, dovranno inviare all'Ente erogatore un'apposita relazione sulle attività svolte, comprensiva dei dati contabili, che verrà confrontata con quanto previsto in sede di istanza.

### **Articolo 8** **Verifiche e controlli**

E' facoltà dell'Ente erogatore, nei 2 (due) anni successivi all'assegnazione del contributo, effettuare, direttamente o indirettamente, verifiche tecniche, amministrative e finanziarie presso la sede legale e/o operativa dell'impresa, per accertare la reale rispondenza tra quanto dichiarato nella relazione e l'attività realizzata.

Inadempienze totali o parziali potranno costituire motivo di revoca del contributo, comportando la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorata degli interessi legali.